



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900057
del 11/01/2017**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Roberto Ricciarello

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilit 
in data 12/01/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 16 del 12/01/2017

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 -
nonies c. 1) del d. lgs. 152/2006, della D. D. 3383 del 31/07/2015. Revoca dei provvedimenti
D. D. R. U. 8998 del 22/12/2009, D. D. 6576 del 05/10/2012 e D. D. R. U. 2551 del
29/05/2014. IMPRESA: Termica Colleferro S. p. A. Sede Legale: Via degli Agresti 4 e 6 -
40123 Bologna Sede dello Stabilimento: Via Ariana Km. 5. 2 - 00034 Colleferro**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Roberto Ricciarello;

Premesso che:

- con D.D. R.U. 8998 del 22/12/2009, la Società SE.CO.SV.IM. Srl, con sede legale in Via Barberini, 86 – Roma, è stata autorizzata, ai sensi del D.lgs 59/05, all'esercizio della nuova centrale termoelettrica di cogenerazione da 82 MWt (di cui al punto 1.1 dell'Allegato I al citato Decreto Legislativo) da realizzarsi nel Comune di Colleferro in Via Ariana, km 5,2 Colleferro;
- con D.D. R.U. 6576 del 05/10/2012, il provvedimento A.I.A. innanzi citato è stato volturato in capo alla Società Termica Colleferro SpA. ed inoltre, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, è stato rettificato ed integrato sia l'Allegato Tecnico che il Piano di Monitoraggio e Controllo approvando, tra l'altro, l'autorizzazione ad utilizzare per un massimo di 4000 ore/anno la caldaia ausiliaria;
- con D.D. R.U. 2551 del 29/05/2014, il provvedimento innanzi citato è stato ulteriormente rettificato e integrato a seguito della richiesta di modifica all'assetto cogenerativo della centrale termoelettrica a ciclo combinato, sita in Via Ariana, km 5,2 – 00034 Colleferro, riguardante un assetto di marcia unicamente o con ciclo combinato (gruppo turbogas) o con caldaia ausiliaria (GVA) per un numero di ore/anno pari a 8760 e, con lo stesso provvedimento, è stata approvata la Planimetria aggiornata, consegnata con nota Prot. S007/2014 BS/VS e recepita al protocollo n. 28636 del 04/03/2014, relativa a “schema del sistema di Gestione delle Acque” con identificazione: PRJ.NO.;P11_SEC-095 REV.1;
- con D.D. R.U. 3383 del 31/07/2015, il provvedimento innanzi citato è stato adeguato a quanto stabilito dall'art. 273 del D.Lgs 152/2006 e sono stati sostituiti il Piano di Monitoraggio e Controllo e l'Allegato Tecnico approvati con i precedenti provvedimenti;

Visti:

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies e ss.mm.ii;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”, prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;
- la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del d.lgs 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al

rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

Vista la richiesta di modifica all'assetto dell'installazione IPPC, sita in Via Ariana, Km 5,2 Colleferro, presentata dalla Società Termica Colleferro SpA con nota prot. S00019/2016 VS/bs del 05/10/2016, recepita al protocollo con n.132719 del 06/10/2016, e consistente nell'attivazione di uno *scarico temporaneo in emergenza dei reflui industriali, debitamente pretrattati, presso il punto di scarico SF3 denominato Fosso delle Sorbe/Pantenello*;

Tenuto conto che

- con nota ns prot. 148162 del 08/11/2016 questa Amministrazione ha chiesto alla Società di produrre integrazioni e di fornire gli opportuni chiarimenti rispetto al progetto presentato;
- con nota del 28/11/2016 recepita al protocollo n. 158199 del 28/11/2016, la Società ha chiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta con nota del 08/11/2016;
- con nota ns prot. n. 159993 del 01/12/2016 questa Amministrazione ha concesso la proroga richiesta dalla Società per la consegna della documentazione integrativa;
- con nota del 01/12/2016 recepita al protocollo n. 160594 del 02/12/2016, la Società ha trasmesso la documentazione integrativa revisionata;
- con nota del 15/12/2016 recepita al protocollo n. 165761, la Società ha trasmesso una nota di precisazione relativa alla denominazione del fosso in cui dovrà avvenire lo scarico delle acque a parziale modifica di quanto riportato nella relazione idrogeologica allegata all'istanza.

Atteso che ai fini della valutazione della modifica che la Società intende adottare sono stati valutati gli elaborati progettuali di seguito riportati:

- relazione tecnica redatta da tecnico abilitato del 01/12/2016 ns prot. 160594;
- schema del sistema di gestione delle acque (ante e post-operam) del 01/12/2016 ns prot. 160594;
- planimetria B21 del 01/12/2016 ns prot. 160594;
- relazione idrogeologica datata settembre 2016 completa delle precisazioni pervenute a dicembre 2016.

Preso atto che nella relazione tecnica la Società specifica che la modalità di “scarico in emergenza” in corso d'acqua superficiale denominato Fosso delle Sorbe sarà attivo nel momento in cui non risulta possibile conferire i reflui industriali al Depuratore Consortile.

Considerato che

Le modifiche proposte, oggetto della presente istanza, prevedono:

- la realizzazione di tubazione di collegamento tra la tubazione dello scarico SF1 a quella dello scarico SF3, con inserimento delle valvole di sezionamento HVSF1 e HVSF3;
- l'utilizzazione punto di analisi e controllo AMSF1 (esistente) sulla tubazione di scarico vasca reflui finale A06;
- l'installazione di un misuratore in continuo di portata (AI3) sulla tubazione di scarico vasca

- reflui finale A06;
- l'installazione di un misuratore di portata (AI4) sulla tubazione di scarico vasca reflui finale A06;
- l'installazione di un pozzetto di controllo finale (AM5) a monte del punto di scarico finale SF3;

in modo che vengano convogliate le acque reflue industriali, verificate a monte del sistema di collettamento nel collettore finale delle acque meteoriche (SF3);

atteso che tutti gli accertamenti analitici agli scarichi parziali saranno effettuati a monte del collettore finale di scarico (SF3);

Considerato che tali modifiche non producono effetti negativi sull'ambiente.

Ritenuto necessario valutare la significatività o meno della modifica proposta, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle sue applicazioni a livello regionale;

Tenuto conto che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma come citato in premessa, è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica;

considerato, inoltre, che

l'art.29-nonies del D.lgs.152/06, dispone testualmente: “omissis....l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate **sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis)**, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;

l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.Lvo 152/2006 stabilisce cosa si intenda per **modifica sostanziale di un impianto**, ovvero:

“Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:

la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, **producano effetti negativi e significativi sull'ambiente**. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, **è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”**;

ritenuto che,

a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Società Termica Colleferro SpA, la modifica proposta sia da ritenersi modifica non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale e, secondo i citati regolamenti regionali, ricade nell'ambito delle modifiche non sostanziali;

ritenuto necessario:

apportare le modifiche all'Allegato Tecnico della autorizzazione DD R.U. 3383 del 31/07/2015 integrando le prescrizioni relative alla sezione **“EMISSIONI IN ACQUA”** con la Sezione **“PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ACQUA IN CASO DI ATTIVAZIONE SCARICO DI EMERGENZA”**;

Considerato che:

- Arpa Lazio con nota n° 90120 del 24/06/2016 ha comunicato che “nell’ambito della disciplina autorizzativa in materia di AIA, l’intervento delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente è circoscritta all’espressione del parere di competenza ex art. 29-quater c. 6 del D. Lgs. 152/06, che non può che essere acquisito nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Autorità competente, ai sensi dell’art. 29-quater c. 5 medesimo decreto, ai fini del rilascio dell’AIA”, invitando l’Autorità competente “a non richiedere pareri, supporti o valutazioni al di fuori dei citati contesti, al fine di non determinare un inutile aggravio della già complessa attività tecnico-amministrativa”;
- con nota prot. 102826 del 25/07/2016, la Città metropolitana ha richiesto alla Regione Lazio di chiarire gli aspetti legati alla possibilità di avvalersi del supporto di Arpa Lazio nell’ambito dei procedimenti autorizzativi avviati dai gestori delle installazioni, già in possesso delle autorizzazioni integrate ambientali;
- rilevato che ad oggi la Regione Lazio non ha dato riscontro a quanto richiesto nella nota del 25/07/2016 e pertanto non si è proceduto a richiedere alcun parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo;

ritenuto opportuno, in considerazione di quanto sopra espresso, autorizzare la modifica non sostanziale proposta dal Gestore e descritta nel dettaglio in precedenza

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di autorizzare la modifica non sostanziale alla D.D. 3383 del 31/07/2015 così come puntualmente riportata in premessa e descritta negli elaborati progettuali allegati al presente atto, relativa all’attivazione dello “scarico di emergenza” esclusivamente nei casi in cui non risulta possibile conferire i reflui industriali al depuratore Consortile.
2. di considerarsi quale parte sostanziale del presente dispositivo:

a) la relazione di tecnico abilitato del 01/12/2016 ns prot. 160594;

b) lo schema del sistema di gestione delle acque (ante e post-operam) del 01/12/2016 ns prot. 160594;

c) la planimetria B21 del 01/12/2016 ns prot. 160594;

3. di imporre al Gestore le prescrizioni operative riportate nell'**Allegato 1** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. la presente autorizzazione non costituisce in alcun modo un titolo valido ai fini dell'eventuale ottenimento del provvedimento autorizzativo allo scarico idrico non in regime di emergenza;

5. di stabilire che la Società entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, dovrà comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti Arpa), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (fatte salve quelle di cui è già stata data comunicazione);

6. di fissare al 22/12/2019 la validità dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs 152/06;

7. di revocare i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale rilasciati con D.D. R.U. 8998 del 22/12/2009, DD 6576 del 05/10/2012 e D.D. R.U. 2551 del 29/05/2014.

DISPONE

1. la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Colleferro, al Comune di Artena, all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio Area VIA, all'Ufficio Valle del Sacco presso Regione Lazio, alla ASL RM/G;
2. di individuare il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale", Servizio 4 "Procedimenti integrati", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO